

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	28
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	60
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	67
AGRICOLTURA (XIII)	»	69
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	80
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	82

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

In ricordo dell'onorevole Antonio Soda	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA. – Interviene il viceministro all'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.30.

In ricordo dell'onorevole Antonio Soda.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, comunica che lo scorso 1° settembre si è spento all'età di 71 anni l'onorevole Antonio Soda, già deputato nella XII, XIII e XIV legislatura, legislatura nella quale è stato membro del Comitato che ha presieduto dal 26 dicembre 2003 al 25 ottobre 2004. Nell'ambito della sua intensa attività parlamentare, segnatamente rivolta al tema delle riforme costituzionali ma anche a questioni specifiche delle società contemporanee quali la regolamentazione del diritto d'asilo, l'on. Soda, politico attento e scrupoloso, giurista sopraffino e uomo di straordinario spessore culturale, ha dedicato alle tematiche della qualità della legislazione, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, specifica attenzione e studi mirati, consapevole della straordinaria valenza democratica che il

problema della buona legislazione riveste nei moderni ordinamenti. A riprova di tale sensibilità va ricordato che nel corso della sua Presidenza si è data origine alla prassi, consolidatasi nel tempo, secondo la quale il Comitato esprime un parere, con riguardo agli aspetti attinenti alla qualità delle norme, anche sugli strumenti di programmazione legislativa dell'Unione europea, e che sempre da Presidente ha promosso un'iniziativa interistituzionale con le Regioni nell'ambito della realizzazione del sistema informativo gratuito delle norme vigenti che si è poi concretizzato con la creazione del portale « Normattiva ». Anche in seno al Comitato l'on. Soda non ha dunque mancato di apportare il suo contributo di dottrina e umanità, da politico fiero e appassionato quale era ma sempre pronto al dialogo e al confronto democratico.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconosci-

mento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, illustra il provvedimento in esame, rilevando, in particolare, in termini favorevoli la presenza delle relazioni di AIR e ATN.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2616 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* a distanza di 14 giorni, il 22 agosto 2014;

il decreto reca misure in tre aree (il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, la protezione internazionale, la funzionalità del Ministero dell'interno), opportunamente raggruppate in altrettanti Capi, le quali, secondo la relazione illustrativa, sono "riferite a fenomeni che [...] chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno": del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto sia nel preambolo;

relativamente alle disposizioni in materia di manifestazioni sportive e di protezione internazionale, di cui ai primi due Capi, il preambolo del decreto non evidenzia il carattere *straordinario* delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano "l'indicazione, nel

preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione";

nell'intervenire sulla normativa vigente, correttamente il decreto ricorre costantemente alla tecnica della novellazione. Fa eccezione l'articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali chiamate ad esercitare funzioni consultive e prescrittive in materia di disciplina dei materiali esplosivi: tali Commissioni, già previste – rispettivamente – dagli articoli 53 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, erano state soppresse a norma dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e il decreto in esame ne dispone la ricostituzione intervenendo in modo non testuale sulla citata disciplina;

inoltre, all'articolo 9, comma 1, non viene esplicitato che le predette Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come invece è specificato nella relazione illustrativa;

ancora, l'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell'ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell'interno "Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza" il potere di disporre "il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico". A tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull'ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): poiché infatti la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l'intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa;

infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale non include le citate Commissioni fra gli organismi collegiali le cui attività sono trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), appare opportuno esplicitare il rapporto fra i poteri ministeriali e quelli prefettizi i quali risultano in larga misura sovrapponibili;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

al già citato articolo 9, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che le Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come specificato nella relazione illustrativa. ».

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ringrazia il viceministro Filippo Bubbico per aver preso parte ai lavori del Comitato.

Marilena FABBRI, evidenzia nella proposta di parere testé illustrata la segnalazione relativa alla mancata evidenziazione, nel preambolo del decreto, del carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza alla base di talune misure del provvedimento in esame.

Filippo BUBBICO, *viceministro all'interno*, osserva come tale aspetto potrà essere opportunamente esplicitato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Vertice dell'Alleanza atlantica, tenutosi il 4 e il 5 settembre scorsi in Galles
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e
dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione) ...

6

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Federica Mogherini, e il sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 11.40.

Sugli esiti del Vertice dell'Alleanza atlantica, tenutosi il 4 e il 5 settembre scorsi in Galles.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione).

Nicola LATORRE, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta

l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Rivolge, quindi, un indirizzo di saluto al Ministro Federica MOGHERINI ed ai parlamentari presenti e svolge un intervento introduttivo.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Federica MOGHERINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea MANCIULLI (PD), Marta GRANDE (M5S) e Elio VITO, presidente della IV Commissione della Camera, il senatore Peppe DE CRISTOFARO (Misto-SEL), i deputati Fabrizio CICCHITTO, presidente della III Commissione della Camera, ed Emanuele PRATAVIERA (LNA), il sena-

tore Luis Alberto ORELLANA (Misto – ILC) e la deputata Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Federica MOGHERINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari europei della *House of Commons*

8

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 9 settembre 2014.

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari europei della *House of Commons*.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

David ERMINI (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge – le cui disposizioni saranno efficaci dall'entrata in vigore della legge di conversione – in-

sprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive. La fattispecie penale, disciplinata dall'articolo 1 della legge n. 401 del 1989, si realizza quando chiunque « offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva » al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (comma 1) e si applica anche al partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse (comma 2).

Quanto al regime sanzionatorio, l'entità della pena è diversa a seconda che il risultato della competizione sportiva sia ininfluenza o influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate.

Quanto alla frode in competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente punisce la condotta con la reclusione da un mese ad un anno e la multa da 258 a 1.032 euro; nei casi di lieve entità è prevista la sola pena pecuniaria della multa. Il decreto-legge (lettera *a*) prevede invece la reclusione

sione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro, escludendo ogni attenuazione di pena per la lieve entità.

Per la frode in competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente stabilisce che se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di frode sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 2.582 a euro 25.822. Il decreto-legge (lettera *b*) stabilisce in questo caso che le pene previste per la frode in competizione non soggetta a scommesse siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro. Le pene previste per la frode in competizioni sportive dal decreto-legge comportano – tanto in relazione all'ipotesi base, quanto alla fattispecie aggravata – l'applicazione, ad esempio, dei seguenti istituti processuali penali: intercettazioni (articolo 266, comma 1, lettera *a*); arresto facoltativo in flagranza di reato (articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale), custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale).

Il comma 2 dell'articolo 1 differisce l'efficacia delle nuove pene all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 401 del 19891. In merito, il decreto-legge: amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo; disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), incide sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in

cui si svolgono determinati eventi sportivi (nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nonché alle manifestazioni che si svolgono all'estero).

Sotto il profilo soggettivo, il provvedimento del questore può essere emesso nei confronti di soggetti – anche minorenni – che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati, « ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza ».

Il decreto-legge, intervenendo con la lettera *a*), n. 1), sul primo periodo dell'articolo 6, comma 1, ha ampliato le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento del questore, comprendendovi anche le persone che risultino denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per: il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce (articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 8 del 2007); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale, comprendenti ad esempio l'istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione, la devastazione e il saccheggio, ma anche l'associazione a delinquere comune e mafiosa); delitti di comune pericolo mediante violenza (articoli da 422 a 437 del codice penale, comprendenti ad esempio il danneggiamento seguito da incendio, la fabbricazione di materiali esplosivi, ma anche la strage); rapina (articolo 628 del codice penale) o estorsione (articolo 629 del codice penale); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73, TU stupefacenti).

La lettera *a*), n. 2) sostituisce il terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, relativo

alla possibile applicazione del DASpo anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Tale possibilità, già prevista dal legislatore, viene confermata dal decreto-legge che interviene sulla formulazione della disposizione per meglio delineare i presupposti che consentono all'autorità di pubblica sicurezza di vietare l'accesso agli stadi e — eventualmente — disporre la periodica comparizione personale del soggetto, limitando così due diritti fondamentali dell'individuo. In particolare, come evidenziato dal confronto che segue: gli elementi oggettivi che giustificano la misura sono sostituiti da « elementi di fatto », con terminologia mutuata dalla disciplina delle misure di prevenzione; è specificato che le condotte che pongono in pericolo la sicurezza possono essere tenute anche all'estero; agli episodi di violenza sono aggiunti gli episodi di minaccia e di intimidazione; al pericolo per la sicurezza pubblica è aggiunta la turbativa per l'ordine pubblico.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge interviene sulla durata del DASpo, modificando il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.

Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e il parallelo eventuale obbligo di comparizione negli uffici di polizia, in base al comma 5 possono essere disposti per un periodo di tempo che va da 1 a 5 anni e possono essere revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

In merito, il decreto-legge specifica che: se il provvedimento è stato emesso in relazione ad una condotta di gruppo, per coloro che avevano assunto la direzione del gruppo il DASpo ha una durata minima di 3 anni; se il provvedimento è emesso nei confronti di un soggetto già

destinatario in passato di analogo provvedimento amministrativo (cosiddetta recidiva), il DASpo ha una durata da 5 a 8 anni e dovrà sempre accompagnarsi all'obbligo di comparizione negli uffici di polizia.

Infine, il decreto-legge disciplina (aggiungendo il comma 8-*bis* nell'articolo 6) il procedimento per ottenere, alla cessazione del DASpo, la sostanziale riabilitazione dell'interessato, ovvero la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione del divieto da parte del questore (si pensi agli effetti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, sui quali interviene l'articolo 3 del decreto in commento, al quale si rinvia). In sintesi, la disposizione prevede: che una apposita domanda debba essere rivolta dall'interessato al questore che aveva disposto il divieto (ovvero, in caso di più provvedimenti di DASpo emessi da questori diversi, al questore che ha emesso l'ultimo dei divieti); che tale domanda non possa essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni dalla scadenza del DASpo; che la domanda possa essere accolta solo se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, non solo in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 3 del decreto-legge interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 per modificarne le disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza e al divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari di DASpo nonché per dettare ulteriori prescrizioni per le società calcistiche.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge che, sotto la rubrica « Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce », punisce con l'arresto da 3 mesi ad un anno la violazione del divieto di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.

Il decreto-legge allarga l'ambito di applicazione della fattispecie penale aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli qualsiasi

tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce.

La lettera *b*) estende l'ambito di applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. La lettera *c*) reca alcune specifiche concernenti i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso.

In primo luogo, la lettera *b*) introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con soggetti destinatari di provvedimenti che vietano l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 401 del 1989 (cosiddetto DASPO).

Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, « per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi ». Dunque, stante la formulazione del testo, tale limitazione si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale (non essendo circoscritta ai soli reati connessi con il marchio registrato dalle predette società sportive).

La lettera *c*) precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli.

Circoscrive, inoltre, l'ambito temporale applicativo del divieto, disponendo ora che esso vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASPO e di coloro che siano stati condannati negli ultimi

cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a*) aggiunge alla legge n. 401 del 1989 un articolo *7-bis.1* che introduce un ulteriore strumento generale di prevenzione della violenza negli stadi.

L'articolo *7-bis.1* prevede, infatti, che il Ministro dell'interno – in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza – possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio: disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono partite considerate a rischio-violenza (« in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico »); vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite.

Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.

La lettera *b*), intervenendo sull'articolo 8 della legge n. 401 del 1989, che individua i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, disciplina il cosiddetto arresto in flagranza differita e dispone che all'interessato dalla misura possa essere altresì imposto il DASPO.

In particolare, modificando il comma *1-bis*, il decreto-legge consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reato previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 1993).

Il comma 2 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) che individua in generale i soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria, tra i quali già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 119 erano ricomprese le persone indiziate di avere agevolato

gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Il decreto-legge estende ulteriormente il campo di applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di partecipare a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Viene infatti specificato che le misure di prevenzione personali possono essere applicate dall'autorità giudiziaria anche alle persone che – per il loro comportamento – si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Gli indici di tale pericolosità possono essere tratti: dalla partecipazione, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione di eventi sportivi, ovvero dalla reiterata applicazione del DASpo.

Il numero 2) della lettera a) del comma 3 introduce un nuovo comma 5-ter all'articolo 1-*quater* del decreto legge n. 28 del 2003, al fine di estendere ai predetti interventi le disposizioni di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilascia i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto ovvero convoca entro lo stesso termine, ove necessario, un'apposita conferenza di servizi.

In particolare, il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 estende la disciplina di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 28 del 2003 anche agli interventi di adeguamento degli impianti per finalità di riqualificazione, segmentazione dei settori e abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il numero 1) della lettera a) del comma 3 interviene sul comma 5 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 28 del 2003, aggiungendo il riferimento a quanto disposto dal comma 5-*bis* e dal nuovo comma 5-*ter* (introdotto dal numero 2) agli interventi di sicurezza indicati ai commi 1, 2, 3, 4 del medesimo articolo, che le società utilizzatrici degli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità, in accordo con i proprietari degli stessi, devono attuare.

La lettera b) modifica l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 28 del 2003 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria quando l'accesso e la permanenza in uno stadio avvenga in violazione del regolamento d'uso dell'impianto.

La norma novellata dispone che coloro che accedono allo stadio o vi si trattenono in violazione del suddetto regolamento d'uso siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. In caso di recidiva, ovvero quando il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione nella medesima stagione sportiva, il legislatore ha previsto oltre ad un aumento della sanzione pecuniaria, anche la possibile applicazione del DASpo.

Su questo divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è intervenuto il decreto-legge in esame aumentandone la durata: il Daspo motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli impianti ha ora una durata minima di un anno e massima di 3 (prima il provvedimento aveva una durata da 3 mesi a 2 anni).

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore per la I Commissione*, fa presente, per quanto concerne le disposizioni afferenti alla competenza della I Commissione, che l'articolo 5 – inserito nel Capo II, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale – che modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato in particolare, è stabilito che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale — che passano da dieci a venti (comma 1, lettera *a*), n. 2)) — siano insediate presso le prefetture, la quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera *a*) n. 1)).

Ricorda che, in base a un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che fa parte delle commissioni territoriali, può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte (comma 1, lettera *a*), n. 4)). Inoltre, è elevato a trenta il numero delle sezioni, composte da membri supplenti (comma 1, lettera *a*), n. 3)).

Il testo interviene anche in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente a un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente (comma 1, lettera *a*), nn. 5 e 6)). Tale modifica risponde — viene evidenziato nella relazione illustrativa — all'esigenza di accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale. Viene previsto che il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008. In ogni caso, viene stabilito che, su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, « preventivamente informato », il colloquio si svolgerà innanzi alla Commissione. Viene infine disposta (comma 2) l'autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è prevista al successivo articolo 10.

Un'altra disposizione rilevante è quella di cui all'articolo 6, che individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Segnala, in particolare, che il comma 1 affronta il tema dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale incrementando per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989).

Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo dovrà provvedere il Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. In tal senso dispone il comma 2, rinviando alle finalità previste dall'articolo 14-*bis* del TU immigrazione.

Il comma 3 interviene sulla legge di stabilità 2014 per correggere i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 203, in relazione al Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

La disposizione approvata a dicembre 2013, infatti, faceva erroneamente riferimento al decreto-legge n. 15 del 2012, che in realtà tratta di elezioni amministrative, e non — come corretto — al decreto-legge n. 95 del 2012, il cui articolo 23, comma 11, fa effettivamente riferimento all'esigenza di assicurare gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza.

Segnala, poi, l'articolo 7, che interviene in favore dei comuni siciliani maggiormente interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere le spese necessarie al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto nel corso del corrente anno.

Per i comuni in questione, analiticamente indicati all'inizio della disposizione, si dispone l'esclusione delle spese effettuate per le suddette finalità dall'ambito di quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, l'articolo prevede anche la rideterminazione, per i comuni, della riduzione degli obiettivi per il 2014 stabilita ai sensi dall'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010. Tale norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, alla riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione cui gli stessi sono soggetti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Poiché tale rideterminazione è stata operata con il decreto ministeriale n.11390 del 10 febbraio 2014, la stessa andrà modificata in relazione a quanto disposto dall'articolo in esame.

Inoltre, la ripartizione dell'esclusione delle spese tra i comuni considerati nell'articolo in esame sarà definita da un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014 tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle dimensioni demografiche degli stessi, rapportate alla popolazione straniera accolta.

Rileva, quindi, che il successivo articolo 8, al comma 1, stanziava risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Il comma 2 dello stesso articolo 8, intervenendo sull'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2012, differisce al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (articolo 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 445 del 2000; articolo 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione).

Segnala che il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri era stato fissato al 30 giugno 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013. In questo caso non si tratta, dunque, di prorogare un termine bensì di differirlo posto che dal 1° luglio 2014 al 23 agosto 2014 – data di entrata in vigore del decreto-legge in commento – le disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri sono state in vigore.

Ritiene pertanto opportuno valutare se non si rendano necessarie norme per disciplinare gli effetti che l'entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe aver già prodotto, anche in riferimento a eventuali procedimenti amministrativi pendenti.

Fa presente, poi, che l'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale. Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili, le Commissioni territoriali (che la relazione al decreto individua a livello provinciale) esercitano le funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione e il deposito di tali materiali pericolosi. Si tratta, in sostanza, della ricostituzione di organi collegiali già esistenti sia a livello centrale che provinciale, prima del decreto-legge 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica. La previsione di tali Commissioni, secondo la relazione al provvedimento in esame, si rende necessaria «per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso».

La composizione delle Commissioni è affidata a un decreto del Ministro dell'in-

terno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro il 23 settembre 2014). La neutralità finanziaria della norma è assicurata dalla gratuità dell'incarico dei componenti dei collegi, che operano con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Segnala, infine, che l'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 fissa, come di consueto, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 22 agosto scorso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A	17
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Governo e relativi subemendamenti</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei Relatori</i>)	24

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 settembre 2014.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione Elio VITO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 18.50.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché

disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

C. 2598-A Governo.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Elio VITO *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Comunica, quindi, che nella seduta odierna l'Assemblea ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione, affinché esami le proposte emendative predisposte dal Governo, i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti predisposti dai relatori al fine di recepire le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, apposte al parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio (*vedi allegati 1 e 2*).

Carlo GALLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, formula un parere contrario sui subemendamenti Artini 0.2.302.1, Sibilìa 0.2.302.2 e 0.2.302.3, Artini 0.2.302.4 e 0.2.302.5 e un parere favorevole sugli emendamenti del Governo 2.302, 5.300 e 9.300. Auspica quindi l'approvazione degli emendamenti 3.300 e 11.300 dei relatori.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianluca PINI (LNA) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario sui subemendamenti Artini 0.2.302.1 e Sibilìa 0.2.302.2 e 0.2.302.3 ed un parere favorevole sui subemendamenti Artini 0.2.302.4 e 0.2.302.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Artini 0.2.302.1, Sibilìa 0.2.302.2 e 0.2.302.3, Ar-

tini 0.2.302.4 e 0.2.302.5 ed approvano l'emendamento del Governo 2.302.

Massimo ARTINI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che il rapido svolgimento dei lavori della Commissione non abbia consentito al suo gruppo di svolgere riflessioni finalizzate alla individuazione di proposte di compromesso tra maggioranza ed opposizione.

Elio VITO, *presidente*, nel fare presente che la disponibilità a convocare le Commissioni immediatamente era stata già assicurata nella riunione del Comitato dei nove svoltasi prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea, segnala di aver posto ugualmente in votazione i singoli subemendamenti presentati dal gruppo del Movimento Cinque Stelle, con un allungamento dei tempi della seduta.

Gian Piero SCANU (PD), rivolgendosi all'onorevole Artini, manifesta la disponibilità del gruppo del Partito Democratico a verificare la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore modifica del provvedimento anche nelle successive fasi di esame.

Gianluca PINI (LNA) illustra la posizione del suo gruppo sull'emendamento del Governo 5.300, comprendendo da un lato la *ratio* della proposta, ma esprimendo perplessità sulla rilevanza degli importi dal momento che vi è una carenza assoluta di elementi informativi che delimitino la platea dei destinatari dei benefici previsti dall'emendamento. A tale riguardo ritiene opportuno che il Governo possa quanto prima fornire tali elementi al Parlamento. Per questi motivi il suo gruppo si rimette all'orientamento che assumeranno le Commissioni.

Massimo ARTINI (M5S) manifesta un orientamento tendenzialmente favorevole da parte del proprio gruppo sull'emendamento del Governo 5.300, chiedendo ai rappresentanti dell'Esecutivo se sia stata comunque fatta una valutazione sulle ripercussioni che si potrebbero verificare a

seguito di situazioni analoghe a quelle considerate dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, fa presente che i soggetti esposti al rischio di gravi danni alla persona a seguito del ritiro del contingente militare dall'Afghanistan che hanno chiesto di essere accolti in Italia sono circa 120, cui si aggiungerebbero i familiari, per un totale di circa 400 persone. Aggiunge che, ferma restando la normativa vigente, la protezione internazionale assicurata sarebbe dilazionata in un periodo della durata di trentasei mesi, reiterabili per due sole volte per una durata complessiva di dodici mesi, al fine di consentire ai soggetti interessati di poter trovare una collocazione.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento del Governo 5.300.

Massimo ARTINI (M5S), intervenendo sui lavori delle Commissioni, chiede che le stesse procedano all'esame dell'emendamento a sua prima firma 2.9.

Elio VITO, *presidente*, in risposta al collega Artini, ribadisce che la richiesta di rinvio in Commissione è stata avanzata dai relatori con l'indicazione delle specifiche finalità e che ulteriori profili potranno essere esaminati nelle successive fasi presso l'Assemblea sulla base di eventuali intese tra il Governo ed i gruppi.

Gianluca PINI (LNA) esprime la posizione del suo gruppo sull'emendamento del Governo 9.300, richiamando l'apporto costantemente fornito al miglioramento del testo del decreto-legge dai deputati del suo gruppo. Auspica che, a differenza di quanto sta accadendo in questa seduta, possa realizzarsi in Aula una convergenza tra le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione per l'approvazione di altre proposte emendative anch'esse volte al perfezionamento del testo.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno già svolto un appro-

fondito e soddisfacente esame del provvedimento in sede referente.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.300 del Governo.

Carlo GALLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, illustra gli emendamenti 3.300 e 11.300 dei relatori, predisposti in recepimento delle condizioni apposte al parere espresso dalla Commissione Bilancio e di cui auspica l'approvazione.

Gianluca PINI (LNA) esprime netta contrarietà sull'emendamento dei relatori 3.300, inteso a recepire una condizione posta dalla Commissione Bilancio per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta emendativa avanzata dalla V Commissione appare, a suo avviso, del tutto illogica, poiché l'estensione della partecipazione alla missione in Libia anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto non comporta un incremento degli oneri finanziari legati alla realizzazione di quella missione. Auspica infine che il Governo non proceda a porre la questione di fiducia sul testo del provvedimento in esame e che su di esso vi possa essere un ampio dibattito di merito presso anche l'Assemblea.

Gian Piero SCANU (PD) manifesta a sua volta perplessità per le motivazioni espresse dalla Commissione Bilancio alla prima condizione apposta al parere. Ritiene, inoltre, che vi sia il margine per un esame di merito anche nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea e per l'individuazione di ulteriori elementi di convergenza tra maggioranza ed opposizione.

Elio VITO, *presidente*, ritiene che la Commissione Bilancio abbia valutato sotto il profilo delle sue competenze la portata della modifica apportata al testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi gli emendamenti 3.300 e 11.300 dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato a riferire ai relatori per la Commissione III, onorevole Mario Marazziti, e per la Commissione IV, onorevole Carlo Galli, di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo, risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S e il gruppo LNA hanno designato rispettivamente i colleghi Artini e Sibilìa, nonché Gianluca Pini e Marco Marcolin, quali relatori di minoranza. Si riserva, infine, anche a nome del presidente della III Commissione, di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO 1

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (C. 2598-A Governo).

**EMENDAMENTI DEL GOVERNO E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.302 DEL
GOVERNO

All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sopprimere le parole da: effettuato fino a: Repubblica dell'Iraq.

0. 2. 302. 1. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sostituire le parole da: effettuato fino a: Repubblica dell'Iraq con le seguenti: .La distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione civile deve avvenire tramite l'utilizzo delle agenzie delle Nazioni Unite preposte e delle Organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, che operano in Iraq.

0. 2. 302. 2. Sibilia, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sopprimere le parole da: nonché fino a: Repubblica dell'Iraq.

0. 2. 302. 3. Sibilia, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Basilio, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sostituire le parole: alla Repubblica dell'Iraq con le seguenti: al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica dell'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde.

0. 2. 302. 4. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di utilizzare mate-

riale di armamento di cui la magistratura ha disposto la distruzione.

0. 2. 302. 5. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 185.082.639 *con le seguenti:* euro 183.635.692.

Conseguentemente:

all'articolo 3, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM.;

all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonché per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq.;

all'articolo 5:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: a Tampa, *aggiungere le seguenti:* , nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attività di cui all'articolo 4, comma 4-bis;

b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: nonché al personale impiegato *aggiungere le seguenti:* nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM.;

all'articolo 11, comma 1:

a) all'alinea, sostituire le parole: euro 452.731.694 *con le seguenti:* euro 453.400.633;

b) alla lettera c), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: euro 13.510.615 *con le seguenti:* euro 14.179.554.

2. 302. Governo.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme al coniuge e ai figli, nonché ai parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è nel massimo di trentasei mesi con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli

anni dal 2015 al 2017, e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. ».

5. 300. Governo.

(Approvato)

ART. 9.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase

della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera *d*), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 6 del medesimo articolo, sostituire le parole: euro 6.000.000 con le seguenti: euro 5.400.000.

9. 300. Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (C. 2598-A Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 3.

Al comma 3, sopprimere le parole: e, ove necessario, per la partecipazione di personale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. 300. I Relatori.

(Approvato)

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, è abrogata.

11. 300. I Relatori

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (<i>Deliberazione</i>)	25
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (<i>Deliberazione</i>)	26
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi (<i>Deliberazione</i>)	26
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. Emendamenti C. 2598-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	27
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	27
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	27

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
(*Deliberazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che si concluderà entro il 30 settembre 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore interessato dall'indagine, nonché di esperti della materia, a partire da mercoledì 10 settembre.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare ed abbinate, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza che si concluderà entro il 20 settembre 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti delle autonomie locali, di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore interessato dall'indagine, nonché di esperti della materia, a partire dalla seduta di giovedì 11 settembre.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abbinate, recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi che si concluderà, compatibilmente con l'eventuale iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori per il mese in corso, entro il 30 settembre 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore interessato dall'indagine, nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza, la cui scadenza era fissata alla fine del mese di giugno.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 30 settembre 2014.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 30 settembre 2014 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Emendamenti C. 2598-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.

Emendamenti C. 559-A Bolognesi.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli.

Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	28
AVVERTENZA	28

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 settembre 2014.

**Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Esame emendamenti C. 559/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.15 alle 19.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con una osservazione – Parere su emendamenti</i>)	30
ALLEGATO (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	44

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	43
AVVERTENZA	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

C. 2598-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con una osservazione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga – per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei pro-

cessi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. Rileva che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che qualifica come spese correnti tutti gli oneri previsti dal provvedimento e li riporta in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica. Precisa che la relazione tecnica e il prospetto sono riferiti al testo iniziale del decreto-legge e che nel corso dell'esame in sede referente il provvedimento è stato modificato dalle Commissioni di merito.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo agli articoli da 1 a 10, concernenti le missioni internazionali e i COMITES, con riferimento all'articolo 3, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Africa, rileva preliminarmente che tutti gli oneri indicati dalla norma sono limitati all'entità delle rispettive spese autorizzate. Ciò premesso, osserva tuttavia che il testo iniziale del comma 3 è stato integrato dalle Commissioni di merito con una nuova finalità di spesa (partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto), originariamente non prevista dal testo. Poiché la relazione tecnica riferita al testo iniziale ha quantificato puntualmente le voci di costo che vanno a comporre l'onere complessivo indicato dal comma 3 (unità di personale, qualifiche, retribuzioni unitarie, giorni di impiego, spese di funzionamento e di assicurazione) e poiché fra tali oneri non poteva essere ricompresa la nuova finalizzazione in esame introdotta dalle Commissioni di merito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in ordine alle modalità di finanziamento della partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto, non prevista dal testo iniziale del provvedimento.

In merito all'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, che autorizza il Ministero della difesa alla cessione gratuita, rispettivamente, al Pakistan di 100 veicoli M113 e alla Somalia di 500 uniformi da combattimento, osserva che la relazione tecnica si limita ad evidenziare l'assenza di oneri, essendo le cessioni disposte nello stato di fatto in cui tali veicoli ed equipaggiamenti si trovano. Sul punto, posto che per l'ulteriore cessione di 24 blindo Centauro disposta dal comma 3, lettera *d)*, in favore della Giordania, la relazione tecnica afferma espressamente che le spese per il trasferimento di tali mezzi – nonché quelle relative al loro ricondizionamento – sono a carico del beneficiario della cessione medesima, giudica opportuno, al fine di escludere eventuali profili di onerosità connessi a tali operazioni, un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei summenzionati veicoli ed equipaggiamenti. Con riferimento specifico ai veicoli M113 da cedere al Pakistan, reputa opportuno, inoltre, un chiarimento circa la loro attuale capacità operativa, posto che la relazione tecnica si limita ad affermare che questi sono stati già dichiarati fuori servizio, e non riferisce – diversamente da quanto effettuato con riguardo ai Centauro da cedere alla Giordania – in merito all'eventuale necessità di un loro ricondizionamento. In tal caso, ritiene che andrebbe infatti verificato come si farà fronte a tale spesa.

In merito alla spesa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)* – 330.000 euro per la cessione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti della documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L –, non ha osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la norma è volta a consentire l'acquisto di manuali di uso e manutenzione per i suddetti veicoli, tradotti e validati in lingua francese.

In merito all'articolo 8, ricorda che le Commissioni di merito hanno integrato il testo iniziale del comma 1 estendendo gli

ambiti di intervento della cooperazione allo sviluppo sia in termini geografici (con l'introduzione di nuove aree, puntualmente indicate) sia sotto il profilo delle tipologie di assistenza (sicurezza alimentare, diritto alla salute, riabilitazione dei feriti, tutela degli anziani, progetti in campo sanitario). Poiché le Commissioni non hanno modificato l'entità della spesa autorizzata con il testo originario del comma 1 (34,8 milioni nel 2014), ritiene che andrebbe chiarito se, anche in presenza di tale estensione degli ambiti di intervento, le risorse indicate dal testo risultino sufficienti sia per il complesso delle iniziative richiamate dalla relazione tecnica sia per quelle, ulteriori, previste dalle Commissioni di merito.

Con riguardo all'articolo 10, comma 3, rileva preliminarmente che la norma, al fine di consentire la tenuta delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) entro il termine previsto dal decreto-legge n. 67 del 2012 (la fine del 2014), dispone che in attesa che si concluda l'*iter* di approvazione del nuovo regolamento – al quale il medesimo decreto ha demandato la definizione del nuovo sistema di voto informatico – le elezioni si svolgeranno con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio individuate dalla legge n. 286 del 2003. Giudica opportuno un chiarimento circa la portata applicativa della norma, alla luce di quanto evidenziato nella relazione tecnica. Infatti, mentre la norma prevede che i componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevano alcun compenso o rimborso spese, comunque denominato, la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dal ricorso al sistema di voto per corrispondenza, pari ad euro 6.946.878, computa anche i compensi da attribuire ai membri delle sezioni elettorali (euro 226.518).

Non ha osservazioni da formulare in relazione alle seguenti norme:

articoli 1 e 2 (proroga fino al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa e

Asia). Evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie;

articolo 4, commi 1, 2 e 4 (contratti di assicurazione e di trasporto ed altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni) e comma 5 (attività di scorta marittima nelle attività di trasporto e neutralizzazione dell'arsenale chimico siriano), i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;

articolo 5 (disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni), i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;

articolo 6 (disposizioni in materia penale), le cui norme – attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace – hanno effetti esclusivamente di carattere procedurale e sanzionatorio;

articolo 7 (disposizioni in materia contabile), le cui norme hanno carattere ordinamentale in quanto riguardano il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria;

articolo 8, commi 1 e 2 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e articolo 9, commi 1-7 (sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti autorizzati;

articolo 10, commi 1 e 2, (iniziative di cooperazione e di ricostruzione: regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato e per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui

agli articoli 8 e 9 (cooperazione allo sviluppo e ricostruzione nell'ambito dei processi di pace).

Con riguardo all'articolo 11, concernente la copertura finanziaria, con riferimento alle coperture di cui alle lettere *b)* e *f)*, rileva che il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze) e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri recano le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione [lettera *a)*], segnala che nello stato di previsione dell'entrata è stato previsto uno specifico capitolo (capitolo 3220). Reputa, dunque, opportuno che il Governo fornisca elementi in merito all'ammontare delle risorse da iscrivere nel suddetto capitolo, anche in considerazione del fatto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 74 del 2014.

Per quanto concerne la lettera *c)*, che prevede l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate al fondo per le missioni internazionali, segnala che tale modalità di copertura, già utilizzata in altre occasioni (si ricorda da ultimo il decreto-legge n. 114 del 2013) prevede, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia ac-

cantonata e resa indisponibile una quota di pari ammontare (13.510.615 euro nell'anno 2014) delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa.

Osserva che la lettera *d)* prevede una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014 e, nelle more della suddetta riprogrammazione, prevede l'accantonamento di risorse nella misura corrispondente di 213 milioni di euro. Al riguardo – in considerazione del fatto che nella relazione tecnica presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al Senato della Repubblica, avente ad oggetto, tra l'altro, alcune norme introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014 (cosiddetto decreto PA) presso la Camera dei deputati, si evidenziava che l'ulteriore accantonamento, o la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili, per l'anno 2014, stimato dalla relazione tecnica in 45 milioni di euro, avrebbe comportato l'elevato rischio di determinare la formazione di debiti fuori bilancio in relazione a spese difficilmente comprimibili, soprattutto in una fase già particolarmente avanzata della gestione – giudica necessario che il Governo chiarisca se l'accantonamento previsto dalla lettera in esame, per altro concentrato sul solo Ministero della difesa, sia comunque suscettibile – anche se non riferito espressamente alle sole spese rimodulabili – di determinare analoghe criticità.

Sempre con riferimento alla lettera *d)*, ritiene opportuno modificare la disposizione prevedendo esplicitamente che i decreti con i quali saranno autorizzate le variazioni di bilancio conseguenti alla riprogrammazione ivi prevista siano trasmessi per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Considera inoltre necessario che il Governo chiarisca per quale ragione la co-

pertura di cui alla lettera *e*), che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, iscritta in bilancio tra le spese obbligatorie (capitolo 2752 – piano di gestione 5 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), non provveda alla contestuale abrogazione della relativa legge.

Infine, con riferimento alla lettera *g*), che prevede l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei COMITES iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012 (capitolo 7240 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente puntuali risposte alle questioni evidenziate dal relatore in riferimento ai profili di carattere finanziario (*vedi allegato*).

Per quanto concerne l'estensione della partecipazione alla missione in Libia del corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 3, comma 3, anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, rileva inoltre come questa comporterebbe un incremento degli oneri, non quantificati e non coperti, giacché, ad invarianza di spesa, una rimodulazione della partecipazione alla missione del medesimo corpo della Guardia di finanza non risulta realizzabile, in considerazione dell'avanzata fase di realizzazione del programma di assistenza e di addestramento previsto dal suddetto comma 3. Sulla predetta estensione della partecipazione alla missione in Libia, come introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, esprime pertanto parere contrario al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2598-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante Pro-ruga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'estensione della partecipazione alla missione in Libia del corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 3, comma 3, anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, comporterebbe un incremento degli oneri, non quantificati e non coperti, giacché, ad invarianza di spesa, una rimodulazione della partecipazione alla missione del medesimo corpo della Guardia di finanza non risulta realizzabile, in considerazione dell'avanzata fase di realizzazione del programma di assistenza e di addestramento previsto dal suddetto comma 3;

la cessione a titolo gratuito dei veicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), non comporta spese di trasporto e di consegna, né oneri per il ricondizionamento, posto che le prime sono a carico del beneficiario della cessione, mentre le seconde non avranno luogo in quanto i predetti veicoli sono ceduti nello stato in cui si trovano;

la cessione delle uniformi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), rientra tra le attività di sostegno per la costituzione e il rafforzamento delle forze armate somale della missione EUTM Somalia di cui all'articolo 3, comma 5;

le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8 sono sufficienti a far fronte anche alle ulteriori iniziative introdotte durante l'esame in sede referente dalle Commissioni di merito;

ai componenti dei seggi individuati per le elezioni per il rinnovo dei COMITES di cui all'articolo 10, comma 3, non sono corrisposti compensi o rimborsi spese, comunque denominati, e pertanto quota parte della spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 4 sarà destinata al rafforzamento delle campagne informative relative alle medesime elezioni;

le risorse relative ai proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), risultano pari a 200 milioni di euro nell'anno 2014;

data la straordinarietà e la sua limitazione al solo esercizio 2014 della riprogrammazione della spesa, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), non vi è il rischio di formazione di debiti fuori bilancio;

non vi sono motivi ostativi all'abrogazione della legge n. 340 del 1958 in luogo della soppressione della sola relativa autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera e), posto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha affermato, in esito alla decisione assunta dalla Conferenza generale dell'Unione latina del 18 gennaio 2013, di ratificare lo scioglimento dell'organizzazione;

l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei COMITES previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g), è conforme alle finalità originariamente previste per le medesime risorse;

rilevato che:

appare necessario sopprimere all'articolo 3, comma 3, l'estensione della partecipazione alla missione in Libia del corpo della Guardia di finanza;

in considerazione della soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera e), appare necessario procedere alla contestuale abrogazione della relativa legge n. 340 del 1958;

si potrebbe valutare l'opportunità che i decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), siano non solo comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: e, ove necessario, per la partecipazione di personale del Corpo delle capitanerie di porto;

all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, è abrogata;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente periodo alla lettera d) dell'articolo 11, comma 1: I decreti di variazione di cui al precedente periodo sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

Tommaso CURRÒ (M5S) esprime perplessità in ordine all'attuabilità della disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), dal momento che l'importo di 213 milioni di euro per il 2014 in essa

indicato, posto a parziale copertura dell'intero provvedimento e conseguente alla riprogrammazione straordinaria per il medesimo anno delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa, equivale a circa un quinto del bilancio complessivo del medesimo Ministero. A suo giudizio, sarebbe pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi dal Ministero della difesa prima che la Commissione esprima il parere di competenza sul testo del provvedimento in esame, tanto più che i citati interventi di riprogrammazione straordinaria attengono più in generale al tema della *spending review*, oggetto attualmente di confronto e dibattito tra le diverse forze politiche. Ritiene, altresì, che la proposta del relatore di trasmettere anche alle competenti Commissioni parlamentari i decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), non consentirebbe tuttavia a tali organi di effettuare una previa valutazione delle misure eventualmente adottate connesse alla predetta riprogrammazione straordinaria, posto che tale trasmissione avverrebbe solo dopo l'adozione definitiva dei decreti medesimi.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rilevare che la nota della Ragioneria generale dello Stato, in precedenza depositata, già contiene gli elementi di valutazione volti a fugare le perplessità espresse dall'onorevole Currò in merito alla parte di copertura finanziaria prevista all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), osserva altresì come la trasmissione dei decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare anche alle competenti Commissioni parlamentari, come proposto dal relatore, consentirà alle stesse di svolgere la necessaria disamina delle misure di riprogrammazione realizzate, anche ai fini dell'adozione di eventuali successive iniziative in sede parlamentare. Dichiarò, infine, che il Governo ha acquisito dal Ministero della difesa le assicurazioni sulla sostenibilità finanziaria della riprogrammazione della spesa prevista dal provvedimento.

grammazione della spesa prevista dal provvedimento.

Francesco CARIELLO (M5S) considera non esaurienti le assicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che il sottosegretario Legnini, attraverso la nota depositata agli atti della Commissione e le dichiarazioni testé rese a nome del Governo, ha attestato l'idoneità della copertura finanziaria recata dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo il carattere straordinario della riprogrammazione per l'anno 2014 delle spese correnti del Ministero della difesa, ritiene comunque esaustive le assicurazioni offerte dal rappresentante del Governo, anche sulla base degli elementi dallo stesso acquisiti presso il Ministero della difesa, in ordine all'assenza di debiti fuori bilancio derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*). A suo avviso, invece, non attiene strettamente alla copertura finanziaria del provvedimento la questione concernente il fatto se il Ministero della difesa possa comunque utilmente perseguire, a fronte di una così cospicua riduzione delle spese correnti iscritte nel suo stato di previsione, gli obiettivi prefissati nel quadro della legislazione vigente. Rileva, infine, come la proposta del relatore di trasmettere i decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), anche alle competenti Commissioni parlamentari, dovrebbe consentire a tali organi di svolgere una compiuta valutazione delle misure adottate nell'ambito della suddetta riprogrammazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica che, in data 9 settembre 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle

proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sibilia 1.100, Artini 1.1, Gianluca Pini 1.2, 1.13, 1.16, 1.19, 1.21 e 1.30, gli identici Spadoni 1.23 e Duranti 1.33, gli identici Gianluca Pini 1.31 e Duranti 1.34, Palazzotto 1.35, Giorgia Meloni 2.108, Palazzotto 2.1, Di Battista 2.2, gli identici Gianluca Pini 2.3 e Piras 2.4, Sibilia 2.17, gli identici Spadoni 2.24 e Gianluca Pini 2.25, Gianluca Pini 2.28, 2.32, 2.37, 2.42, 2.46, Giorgia Meloni 3.115, Palazzotto 3.1, Spadoni 3.102, gli identici Rizzo 3.2 e Duranti 3.3, Piras 3.9, gli identici Rizzo 3.10 e Palazzotto 3.11, Piras 3.16, Gianluca Pini 3.23, 3.28, 3.41, 4.1, 4.3, 4.8, 8.60, 9.1, 9.6, 9.18, 9.24, 9.27 e 9.31, che prevedono la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le citate proposte emendative, tuttavia, nel sopprimere integralmente le suddette autorizzazioni di spesa, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;

gli identici Frusone 1.5 e Gianluca Pini 1.6, Gianluca Pini 1.7, 1.8, e 1.9, gli identici Gianluca Pini 1.10 e Rizzo 1.11, Gianluca Pini 1.15, Manlio Di Stefano 2.103, Basilio 2.104, Del Grosso 2.20, Scagliusi 2.21, Manlio Di Stefano 2.22, Grande 2.23, Frusone 2.27, Gianluca Pini 2.31 e 2.36, Basilio 3.107 e 3.108, Manlio Di Stefano 3.110 e 3.111, Rizzo 3.112 e 3.113, Manlio Di Stefano 3.114, Del Grosso 3.32, gli identici Del Grosso 3.33 e Marcon 3.100, gli identici Gianluca Pini 3.34 e Del Grosso 3.101, Gianluca Pini 3.30, 3.38, 3.39, 9.3, 9.9, 9.13, 9.17, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, che riducono l'ambito di applicazione delle missioni internazionali previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, dall'articolo 2, commi 2 e 5, e dall'articolo 3, commi 5 e 6, e dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, o modificano la destinazione delle autoriz-

zazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 9, comma 2, senza tenere conto del fatto che per tali missioni sono già stati sostenuti degli oneri nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;

Gianluca Pini 2.39, 2.40 e 3.31, che riferiscono al solo personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri le autorizzazioni di spesa previste per il personale militare dall'articolo 2, comma 6, e dall'articolo 3, comma 5, senza tenere conto del fatto che per tali missioni sono già stati sostenuti degli oneri per l'intero personale militare nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;

Gianluca Pini 2.44 e 2.45, che attribuiscono alla Guardia di Finanza e all'Arma dei Carabinieri, anziché alla Polizia di Stato, le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, senza tenere conto del fatto che per tali missioni sono già stati sostenuti degli oneri per il personale della Polizia di Stato nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;

Gianluca Pini 2.48, che prevede la diminuzione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 2, comma 1, per l'invio di personale militare italiano e di mezzi per operazioni contro le milizie dell'autoproclamato Stato islamico, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli oneri derivanti dalle operazioni medesime;

Gianluca Pini 3.01, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2015 come risarcimento per i mancati pagamenti, anche parziali, delle imprese italiane operanti in Libia dal febbraio 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Tofalo 4.2, che prevede che, per il personale straniero, ad esclusione di quello dei Paesi aderenti alla NATO, operante nell'ambito delle attività addestrative

militari previste dal presente decreto-legge, è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei relativi dati biometrici, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dei relativi oneri né la relativa copertura finanziaria;

Corda 8.100, che incrementa di 15,2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevedendo tuttavia una copertura finanziaria carente, poiché limitata a 15 milioni di euro – peraltro non provvedendo neanche, all'articolo 11, ad adeguare l'importo complessivo degli oneri derivanti dal provvedimento;

Gianluca Pini 10.18 e 10.19 che, rispettivamente, sopprimono e riducono l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 4, relativa al rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, ferma restando la disposizione di spesa del comma 3, cui l'autorizzazione si riferisce.

Ritiene, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti proposte emendative:

Rizzo 1.4, Gianluca Pini 1.28, Gianluca Pini 1.26, Basilio 1.101, Gianluca Pini 2.6, Palazzotto 2.7 e 2.8, Artini 2.9, Del Grosso 2.10, Grande 2.11, Gianluca Pini 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, Duranti 2.13, Gianluca Pini 2.30 e 2.34, Corda 3.27, Gianluca Pini 3.43 e 4.5, che prevedono la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale delle relative missioni, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale e dei mezzi impiegati;

Corda 1.12, Artini 2.15, Tofalo 2.107, Manlio Di Stefano 2.18, Corda 3.5, 3.12, 3.18 e 3.25, Del Grosso 3.35, che prevedono che il personale e i mezzi impiegati in alcune missioni internazionali rientrino

in Italia entro il 31 dicembre 2014. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal rientro del personale e dei mezzi impiegati nelle suddette missioni possano derivare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e relativa copertura;

Duranti 3.4, che prevede la conclusione al 30 settembre 2014, anziché al 31 dicembre del medesimo anno, della missione *EUBAM Lybia*, destinando le risorse residue accertate all'incremento dello stanziamento finalizzato alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 8, comma 1. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla proposta emendativa, posto che la stessa sembra implicare il rientro del personale e dei mezzi impiegati nella predetta missione, a fronte comunque di un risparmio conseguente alla conclusione anticipata della missione stessa;

Gianluca Pini 2.14, 2.35, 2.41, 3.8, 3.15, Gianluca Pini 3.40, che estendono le autorizzazioni di spesa previste per il personale militare dall'articolo 2, commi 1, 5 e 6, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 6, anche al personale della Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'estensione dei soggetti partecipanti alle missioni internazionali possa farsi fronte nell'ambito della spesa già autorizzata;

l'emendamento 2.302 del Governo, corredato di relazione tecnica, che introduce due nuove autorizzazioni di spesa: la prima, pari a euro 1.965.886 per il 2014, per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena; la seconda, pari a 150 mila euro per il 2014, per la partecipazione di personale militare al gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico. Ai relativi oneri esso provvede, per un ammontare pari a euro 1.446.947, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, concernente la proroga

della partecipazione di persone militare alle missioni in Afghanistan e, per un ammontare pari a euro 668.939, attraverso l'incremento della copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), concernenti i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo delle prestazioni rese dalla Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace espressamente richiamate. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che le risorse individuate nella copertura finanziaria dell'emendamento possano essere reperite senza pregiudicare le finalità degli interventi previsti a legislazione vigente;

Bernini 4.14 e 4.16, Gianluca Pini 4.20, che prevedono la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Gibuti, alla Repubblica islamica del Pakistan o al Regno Ashemita di Giordania di autoambulanze e di WTLM Lince anziché di veicoli blindati, senza modificare le spese autorizzate dall'articolo 4, comma 3, lettere *b*) e *d*). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere quantificato, che comunque risulta contenuto entro un limite massimo di spesa;

Gianluca Pini 4.6, che prevede che le autorità militari nazionali siano autorizzate a distruggere sul posto materiali ed equipaggiamenti che non risulti economicamente conveniente rimpatriare né opportuno strategicamente cedere alle forze di sicurezza locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

l'emendamento 5.300 del Governo, corredato da una relazione illustrativa, che prevede, per i cittadini afgani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF e per i quali, in caso di permanenza in Afghanistan, vi siano fondati rischi di danni gravi alla persona, la possibilità di trasferimento, a domanda, nel territorio nazionale, insieme ai fami-

liari, per il riconoscimento della protezione internazionale. Esso prevede, tra l'altro, che il periodo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) sia al massimo di trentasei mesi e prorogabile soltanto in presenza di circostanze straordinari e debitamente motivate. Ai relativi oneri, pari a 789.921 euro per l'anno 2014, a 4.739.525 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 3.949.604 euro per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti del Fondo rimpatri, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'erario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria individuata nella proposta emendativa e che pertanto le risorse a cui essa si riferisce possano essere reperite senza pregiudicare le finalità degli interventi previsti a legislazione vigente;

Gianluca Pini 7.1, che riduce da metà ad un terzo delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, le anticipazioni di somme per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali. Al riguardo, anche in considerazione degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti derivanti dalla proposta emendativa;

Gianluca Pini 8.4, gli identici Gianluca Pini 8.5 e Manlio Di Stefano 8.101, Gianluca Pini 8.7, gli identici Gianluca Pini 8.14 e Spadoni 8.65, Gianluca Pini 8.15, che estendono gli ambiti geografici di intervento della cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia modificare l'entità della spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione degli ambiti di intervento possa aver luogo nell'ambito delle risorse complessivamente indicate nel testo originario del decreto-legge;

Gianluca Pini 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52 e 8.53, che estendono le tipologie degli interventi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia modificare l'entità della spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione degli ambiti di intervento possa aver luogo nell'ambito delle risorse complessivamente indicate nel testo originario del decreto-legge;

Rizzo 8.102 e 8.103, volti ad incrementare da 1 milione a 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, relativa alla realizzazione di programmi di sminamento umanitario, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari) e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 (fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Piras 9.100, che autorizza la spesa di 25 milioni di euro per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina, provvedendo al relativo onere mediante una riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, in misura tale da determinare effetti positivi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Gianluca Pini 9.10, 9.11, 9.12, che estendono gli ambiti geografici delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 9,

comma 2, senza tuttavia modificare l'entità della spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione degli ambiti di intervento possa aver luogo nell'ambito delle risorse complessivamente indicate nel testo originario del decreto-legge;

Gianluca Pini 9.30, che prevede che gli alloggi destinati al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi, per la quale è prevista una specifica autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, siano opportunamente protetti. Al riguardo, fermo restando il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 6, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Marcon 9.34, che prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un tavolo di coordinamento per gli interventi civili di pace. Al riguardo, in assenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'istituzione del tavolo di coordinamento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

L'emendamento 9.300 del Governo, corredato da relazione illustrativa e tecnica, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 600 mila euro per la prima fase della realizzazione della nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con conseguente presa in carico dei relativi manufatti da parte del Ministero degli affari esteri. Esso, tra l'altro, prevede la corresponsione, al personale interessato, dell'indennità di missione di cui all'articolo 3 della legge n. 108 del 2009 e all'articolo 5 del decreto-legge in esame, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge medesimo. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi, come risulta dalla relazione illustrativa allegata all'emendamento, che le risorse individuate nella copertura finanziaria dell'emendamento possano essere reperite senza pre-

giudicare né interferire con altri interventi previsti all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame, posto che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento già prevede interventi per l'apertura della sede dell'ambasciata italiana di Mogadiscio. Infine, in ordine alla quantificazione degli oneri, ritiene necessario che il Governo confermi se la disposizione implichi oneri derivanti dal citato trattamento di missione del personale e, in caso affermativo, se essi siano ricompresi nell'ambito della prevista autorizzazione di spesa pari a 600 mila euro;

gli identici Duranti 10.1 e Gianluca Pini 10.2, Gianluca Pini 10.5, che prevedono, tra l'altro, la soppressione dell'articolo 10, comma 2, che fa salvi gli effetti degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di ricostruzione di cui agli articoli 8 e 9 dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al riguardo, considera opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine agli eventuali profili finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Caruso 10.100, che modifica il capoverso 2-bis del comma 3 dell'articolo 10, relativo alle modalità di esercizio del voto per il rinnovo dei COMITES, consentendo l'esercizio di voto a tutti gli iscritti all'AIRE. Ricorda invece che, sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa, il testo originario del predetto capoverso 2-bis dovrebbe consentire di limitare l'invio dei plichi elettorali solo a coloro che ne faranno richiesta, riducendo contestualmente le relative spese. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Picchi 10.12, che prevede che, qualora le elezioni per il rinnovo dei COMITES avvenissero entro il 30 giugno 2015, sarà consentita la partecipazione al voto a tutti gli elettori iscritti all'AIRE o a coloro

che con l'espressione del proprio voto saranno automaticamente iscritti nell'apposito registro elettorale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra consentire anche la partecipazione diretta al voto, anziché per corrispondenza;

Picchi 10.13, che modifica la nozione di circoscrizione elettorale di cui all'articolo 1 della legge n. 286 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzo 11.100, che è volto a modificare la lettera a) dell'articolo 11, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, quanto a euro 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avallo del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Basilio 11.101, che prevede che i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, utilizzati con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), si riferiscano agli strumenti finanziari pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di limitare l'ambito delle risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a);

Frusone 11.102, che è volto a modificare la lettera c) dell'articolo 11, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad euro 13.510.615, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013

(fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

Osserva, infine, come le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 2.302 del Governo, dell'emendamento Gianluca Pini 4.6, dell'emendamento 5.300 del Governo, degli emendamenti Gianluca Pini 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 9.10, 9.11 e 9.12, Marcon 9.34, dell'emendamento 9.300 del Governo e dell'emendamento Picchi 10.13, sui quali esprime nulla osta, in quanto non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento agli emendamenti 2.302 e 5.300 del Governo, conferma che le risorse dagli stessi rispettivamente individuate come copertura finanziaria potranno essere reperite senza pregiudicare le finalità degli interventi già previsti a legislazione vigente. Relativamente all'emendamento 9.300 del Governo, assicura che le risorse individuate nella copertura finanziaria dell'emendamento medesimo potranno essere reperite senza pregiudicare né interferire con altri interventi previsti all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame e che la prevista autorizzazione di spesa pari a 600 mila euro è idonea ad assicurare la copertura anche degli oneri relativi al trattamento di missione del personale presso la nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio.

Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.21, 1.23, 1.26, 1.28, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.100, 1.101, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.103, 2.104, 2.107, 2.108, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.100, 3.101, 3.102, 3.107, 3.108, 3.110, 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.14, 4.16, 4.20, 7.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.14, 8.15, 8.60, 8.65, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 9.1, 9.3, 9.6, 9.9, 9.13, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.27, 9.30, 9.31, 9.100, 10.1, 10.2, 10.5, 10.12, 10.18, 10.19, 10.100, 11.100, 11.101 e 11.102 e sull'articolo aggiuntivo 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 18.55.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

C. 2598-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Dario PARRINI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti Artini 0.2.302.1, 0.2.302.4 e 0.2.302.5 e Sibia 0.2.302.2 e 0.2.302.3 riferiti all'emendamento 2.302 (*versione corretta*) del Governo e che gli stessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferenza da parte del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO, confermando l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario dei citati subemendamenti, esprime su di essi nulla osta.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati i subemendamenti 0.2.302.1, 0.2.302.2, 0.2.302.3, 0.2.302.4 e 0.2.302.5 all'emendamento 2.302 (*versione corretta*) del Governo riferito al disegno di legge C. 2598-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni inter-

nazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

 <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO UFFICIO VII		Roma, 09 SET. 2014
Prot. Nr. 70725 Rif. Prot. Entrata Nr. 70575 Allegati: Risposta a Nota del:		Al All'Ufficio del Coordinamento Legislativo All'Ufficio Legislativo Economia All'Ufficio Legislativo Finanze
<p>OGGETTO: AC 2598 – Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.</p>		
<p>Si è esaminato il dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera sul provvedimento indicato in oggetto nel testo modificato dalle Commissioni di merito.</p>		
<p>Al riguardo, si fa presente quanto segue.</p>		
<p>Articolo 3, comma 3.</p>		
<p>Per quanto concerne la modifica introdotta dalle Commissioni di merito all'articolo 3, comma 3, che estende la partecipazione alla missione in Libia anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, originariamente non prevista dal testo, si fa presente che la relazione tecnica riferita al testo iniziale ha quantificato puntualmente le singole componenti dell'onere complessivo per il solo personale della Guardia di Finanza; l'emendamento non comporta una variazione del tetto di spesa autorizzato e per assicurare l'effettiva invarianza della spesa, in caso di partecipazione anche del predetto personale del Corpo delle capitanerie di porto, deve essere rimodulata la</p>		

partecipazione di quello del Corpo della Guardia di Finanza; si richiede pertanto la relazione tecnica della norma riformulata che assicuri la predetta invarianza degli oneri.

Si rinvia, comunque, anche alle valutazioni del Corpo della Guardia di Finanza.

Articolo 4, comma 3, lettere b), c) e d).

Con riferimento ai chiarimenti ed agli elementi richiesti, si rinvia al Ministero della Difesa.

Articolo 8

In merito all'articolo 8, si rinvia alle valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale circa la possibilità che le modifiche proposte al testo non compromettano la realizzazione delle finalità delle disposizioni tenuto conto dell'invarianza della spesa autorizzata. Anche in tal caso appare necessaria l'integrazione della originaria relazione tecnica.

Articolo 10, comma 1 e 2: si rinvia alle determinazioni che vorrà fornire in merito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Articolo 10, comma 3

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in merito alla portata applicativa della norma tenuto conto che la stessa prevede che i componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevano alcun compenso o rimborso spese mentre la relazione tecnica nel quantificare gli oneri computa anche i compensi da attribuire ai membri delle sezioni elettorali.

In proposito, si fa presente che la previsione di non corrispondere compensi o rimborsi spese ai componenti dei seggi si riferisce alle elezioni che saranno espletate con la nuova modalità di voto che entrerà in vigore successivamente all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

Per le elezioni che dovranno svolgersi nel 2014 continueranno, invece, ad applicarsi le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 come espressamente indicato al comma 2-bis del suddetto articolo 1 del DL 67/2012, introdotto dal comma in esame.

Pertanto, poiché la legge 286/2003 prevede la corresponsione di compensi ai componenti delle sezioni elettorali, per l'anno 2014 sono stati indicati nella relazione tecnica anche gli oneri relativi a tali compensi.

In ogni caso, per ulteriori chiarimenti, si rinvia al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 11

Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla **lettera a)**, si conferma la disponibilità delle somme, nell'importo pari a 200 milioni di euro, da destinare al provvedimento in esame.


Per quanto riguarda la **lettera c)**, si rappresenta che risulta già versato in entrata e non ancora riassegnato in spesa un ammontare pari a 13.510.615 euro per prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni ONU.

Per quanto concerne la modalità di copertura di cui alla **lettera d)**, si rappresenta che essa prevede una riprogrammazione straordinaria, da effettuarsi per il solo 2014 da parte del Ministero della difesa, delle proprie attività e, corrispondentemente, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione. Data la straordinarietà di tale operazione e la sua limitazione all'anno corrente, si ritiene che non vi sia il rischio di formazione di debiti fuori bilancio, rinviando in ogni caso alle valutazioni del menzionato ministero. In merito alla richiesta di trasmissione per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti di variazione di bilancio conseguenti alla citata riprogrammazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla copertura di cui alla **lettera e)** nel condividere l'osservazione formulata dal Servizio bilancio, considerato che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha affermato, in esito alla decisione assunta dalla Conferenza generale dell'Unione Latina il 18/01/2013, di ratificare lo scioglimento dell'organizzazione, nessun contributo è più dovuto da parte italiana, si ravvisa la necessità di sopprimere l'autorizzazione di spesa in argomento iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tra le spese obbligatorie (capitolo n. 2752, pg. 5 "Contributo all'Unione latina"). Tuttavia, al riguardo, si ritiene opportuno acquisire il parere del predetto Ministero a cui compete la gestione delle citate risorse;

Infine, per quanto riguarda l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei COMITES di cui alla **lettera g)**, si conferma che l'utilizzo delle risorse resta finalizzato agli scopi originariamente stabiliti dal D.L. n. 67 del 2012 e, pertanto, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale	47
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

AVVERTENZA	52
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI STEFANO (PD), *relatore*, rivela come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

In linea generale segnala innanzitutto come il Protocollo aggiuntivo sia finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'IUE nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra l'Italia e l'istituzione accademica europea basata a Firenze. In particolare, il Protocollo, firmato a seguito di un negoziato tra l'Istituto universitario e il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'Istituto di nuove e più adeguate strutture, al fine di consentirgli di intensificare le proprie attività, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea.

Al riguardo rammenta che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, venne firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato con la legge n. 505 del 1988.

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 estende le disposizioni previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975, anche agli immobili indicati dall'articolo 2 del Protocollo, messi gratuitamente a disposizione dell'IUE dal Governo italiano, il quale, come precisa la relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione.

In sintesi ricorda che i richiamati articoli dell'Accordo di sede riguardano: l'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto; l'inviolabilità di tutti i locali ed edifici adibiti all'attività didattica, di ricerca ed amministrativa dell'Istituto; l'obbligo di assicurazione dell'Istituto contro i rischi; l'accesso di funzionari italiani ai locali ed edifici dell'Istituto; l'obbligo per le autorità italiane di assicurare l'adeguata protezione dell'Istituto.

L'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo precisa inoltre che le disposizioni dell'articolo 6 del predetto Accordo di sede non si applicano all'immobile indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del Protocollo medesimo (sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, via Faentina 94b) e all'immobile indicato dall'articolo 2, comma 2 (sito in via Faentina 384/a).

Al riguardo rammenta che il richiamato articolo 6 dell'Accordo di sede stabilisce che le autorità italiane possono chiedere al presidente dell'Istituto che funzionari o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto, qualora ciò sia necessario per garantire la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica.

L'articolo 2 elenca gli immobili in questione, che sono, in base al comma 1:

a) il complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia;

b) il terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana;

c) il complesso immobiliare denominato Villa Salvati, destinato anche ad essere sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea;

d) la porzione dell'immobile demaniale denominato Villa il Poggiolo;

e) l'immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, via Faentina 94b.

Ai sensi del comma 2 l'IUE dispone inoltre dell'immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dello stesso IUE.

L'articolo 3 rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'IUE la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che la sistemazione degli immobili elencati dall'articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano, conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975. Il comma 2 specifica che anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili medesimi spetta al Governo italiano, anche in questo caso conformemente a quanto disposto dall'Accordo di Sede del 1975.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale reca alcune esenzioni fiscali in favore dell'IUE. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede del 1972. In merito rammenta che:

l'articolo 9 dell'Accordo di sede esenta dall'IVA e dalle altre imposte indirette (comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni) gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Istituto, d'importo superiore a 100.000 lire;

l'articolo 10 esenta da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, oltre che da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione i prodotti importati o esportati dall'Istituto (compresi gli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, i relativi pezzi di ricambio, i carburanti e i lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli), strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, fatte salve le disposizioni

in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano;

l'articolo 11 precisa che i beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorità italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente;

l'articolo 12 esenta i beni e redditi dell'Istituto, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da qualsiasi imposta diretta, di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

La norma dall'articolo 5 del Protocollo precisa inoltre esplicitamente che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali.

L'articolo 6 riconosce al Presidente dell'Istituto i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica, mentre l'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame, indicando, al comma 1, che il Protocollo stesso non può essere interpretato nel senso di modificare la Convenzione sulla creazione dell'IUE del 1972, l'Accordo di sede del 1975 o il primo Protocollo aggiuntivo del 1985. Il comma 2 stabilisce che, in assenza di disposizioni specifiche nel Protocollo, si applicano le norme della predetta Convenzione del 1972 o del primo Protocollo aggiuntivo del 1985.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, che è fissata alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti.

Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'usuale clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, autorizzando una spesa di euro

30.000 a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte a valere sullo stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

Segnala quindi come, ai sensi della relazione tecnica, tale onere finanziario sia legato esclusivamente all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile situato in via Faentina 384/a, proprietà dell'IUE e destinato agli alloggi dei ricercatori, sancito dall'articolo 2, comma 2, del Protocollo.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero ed il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la X Commissione ha comunicato che non procederà all'espressione del previsto parere.

In particolare, la Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione, e la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rileva inoltre come il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 agosto scorso, abbia deliberato la presentazione di un provvedimento legislativo in materia di giustizia che dovrebbe intervenire anche sulla disciplina penale dell'autoriciclaggio: in tale contesto ritiene necessario acquisire l'orientamento del Governo in merito.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa della formale presentazione del provvedimento recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri in materia di riforma della giustizia.

Daniele PESCO (M5S) chiede quali siano le reali intenzioni del Governo rispetto alle materie oggetto del provvedimento, che il suo gruppo considera interessante con riferimento all'introduzione del reato di autoriciclaggio. Rileva, infatti, come il Governo abbia tenuto un atteggiamento vago e contraddittorio, mostrandosi, a fronte di un apparente grande interesse per tale tema, concretamente inconcludente. Chiede quindi che l'Esecutivo espliciti le sue reali intenzioni sulla questione dell'autoriciclaggio.

Marco CAUSI (PD) considera del tutto naturale e legittima l'esigenza, avanzata dal rappresentante del Governo, di rinviare l'esame del provvedimento in vista della prossima presentazione di un provvedimento legislativo del Governo di complessiva riforma del sistema della giustizia.

In tale contesto invita tuttavia l'Esecutivo a considerare con la massima attenzione il lavoro svolto dalla Camera sulla tematica dell'autoriciclaggio, segnalando in particolare il parere, molto specifico e meditato, approvato dalla Commissione Giustizia anche a seguito di un'approfondita attività istruttoria che si è articolato attraverso le audizioni dei rappresentanti della Direzione investigativa antimafia e del professor Carlo Piergallini.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come le parole del Sottosegretario Zanetti rivelino la vaghezza dell'atteggiamento tenuto dal Governo. Chiede quindi che vengano esplicitate le ragioni di tale atteggiamento e che l'Esecutivo si assuma altresì la responsabilità di dichiarare entro quale termine temporale ritiene possa essere effettivamente presentato il provvedimento recentemente preannunciato in tema di riforma della giustizia, contenente anche le norme relative al reato di autoriciclaggio.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere di non nutrire particolare affezione per il provvedimento in esame, che non considera pertanto urgente, sottolinea, peraltro, come sia stato raggiunto un accordo politico tra tutti i gruppi per affrontare di pari passo i temi della disciplina penale del riciclaggio e del rientro dei capitali dall'estero. Ritiene, quindi, che occorra mantenere fermo tale impegno.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, tiene a precisare che l'impegno politico cui ha fatto riferimento il deputato Paglia non riguarda tutti i gruppi politici ma solo un'ampia maggioranza di questi ultimi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime la convinzione che l'intervento normativo sulla disciplina penale della *voluntary disclosure* debba venire alla luce in tempi molto brevi e che la questione dell'autoriciclaggio sia indubbiamente collegata a tali misure. In tale contesto rileva la necessità di attendere pochi giorni per la formale presentazione del provvedi-

mento legislativo in materia di giustizia approvato il 29 agosto scorso dal Consiglio dei Ministri. Successivamente sarà certamente possibile proseguire l'esame già compiuto dalla Commissione, tenendo adeguatamente conto del lavoro svolto su tali temi in sede parlamentare.

Rileva, quindi, come l'esigenza da lui prospettata risponda all'obiettivo di mantenere un metodo di lavoro il più possibile razionale e efficace, evitando di procedere in modo disomogeneo su un tema tanto delicato anche rispetto al prosieguo dell'esame in seconda lettura del provvedimento al Senato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), invita il Governo e la maggioranza a una maggiore serietà, ritenendo assolutamente irrealistico che distinti provvedimenti, rispettivamente in materia di rientro dei capitali dall'estero e di disciplina del reato di auto riciclaggio, possano seguire il loro *iter* parlamentare di pari passo. Ricorda peraltro come sulla necessità di intervenire in modo coordinato su tali tematiche si fosse invece raggiunto un ampio consenso da parte delle diverse forze politiche durante l'esame del provvedimento in Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene necessario distinguere tra aspetti di metodo e aspetti di merito. Sotto quest'ultimo profilo ritiene che occorra prestare la massima attenzione rispetto al rischio che interventi normativi in materia di autoriciclaggio esponano le imprese a gravi rischi penali.

Rileva inoltre come inserire nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio prima di aver esercitato la delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario prevista dall'articolo 8 della legge n. 23 del 2014, comporti la conseguenza che, nel frattempo, si potranno verificare casi di doppia incriminazione in capo ad uno stesso soggetto.

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara contrario alla norma in materia di autoriciclaggio contenuta nell'articolo 1-*ter* del

testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente. Non ritiene, infatti, che un intervento normativo in materia debba essere legato necessariamente al provvedimento sulla *voluntary disclosure*, sottolineando inoltre come ogni modifica del regime penale in questo settore risulti molto delicato e complesso. In tale contesto considera logico che il Governo chieda di disporre di maggior tempo per valutare il contenuto del provvedimento in materia di giustizia di prossima presentazione.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come, a seguito delle audizioni svolte dalla Commissione Giustizia, il punto fondamentale della tematica concernente l'autoriciclaggio sia costituito dall'occultamento di somme di denaro, e non dalla mera esistenza di somme derivanti dai reati presupposti al riciclaggio. In tale prospettiva ritiene che la formulazione della norma indicata nel parere approvato dalla II Commissione elimini il rischio di perseguire penalmente anche la fattispecie dell'autoreimpiego, pur considerando possibile riflettere ulteriormente per chiarire maggiormente tale aspetto.

Ribadisce quindi l'invito al Governo ad ispirarsi, nella definizione del suo intervento legislativo in materia, al parere espresso dalla Commissione Giustizia, con le eventuali modifiche che risultassero necessarie per evitare formulazioni eccessi-

vamente punitive e per circoscrivere la fattispecie di reato al solo occultamento delle somme.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come la problematicità insita nell'introduzione del reato di autoriciclaggio risieda nel fatto che l'occultamento delle somme di denaro derivanti da forme di evasione tributaria si lega indissolubilmente allo stesso reato di evasione. In tale contesto ritiene che, casomai, si potrebbero perseguire le distorsioni economiche derivanti dal medesimo autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta del Governo e dell'andamento del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	56
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ...	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già preannunciata nella seduta del 6 agosto scorso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) presenta la proposta di parere alternativa del suo gruppo (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando che le osservazioni formulate recepiscono numerose istanze pervenute.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con

osservazione formulata dal relatore, che recepisce anche istanze avanzate dal proprio gruppo.

Ermete REALACCI, *presidente*, manifesta condivisione per le osservazioni formulate dal relatore finalizzate alla difesa della mobilità sostenibile e alla tutela della sicurezza stradale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VIII Commissione Ambiente,
premessò che:

gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico siglata alla Valletta il 16 gennaio 1992 hanno ritenuto tale strumento necessario al fine di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei Paesi europei;

come purtroppo noto, il nostro Paese, pur avendo sottoscritto l'atto nel 1992, non ha ancora provveduto alla ratifica, a oltre vent'anni di distanza, facendo registrare un inammissibile ritardo rispetto agli altri Stati;

in questo periodo, è stato, dunque, accumulato un ritardo tale nella modernizzazione dell'archeologia che ha mortificato le competenze di un settore così fondamentale per il nostro Paese e messo fortemente in discussione il ruolo di *leadership* dell'Italia nel campo della tutela del proprio patrimonio archeologico, un tempo riconosciuto internazionalmente;

le carenze e il degrado registratesi nel sito di Pompei sono state un grave e inammissibile simbolo delle inefficienze di un intero Paese. Una vera archeologia preventiva (proprio come indica questa Convenzione !) avrebbe contribuito a salvare la

maggior parte del patrimonio archeologico perduto in questi anni, e avrebbe garantito comunque una adeguata contropartita in termini di produzione di nuova conoscenza e di opportunità di lavoro;

l'articolo 5 della Convenzione, considerando il deposito archeologico alla stregua delle fonti non rinnovabili, lo inserisce nei temi da sottoporre a valutazione analoga a quella d'impatto ambientale, introducendo il concetto che porta alla Valutazione preliminare di impatto archeologico;

i progetti che potenzialmente sono in grado di alterare il patrimonio archeologico devono essere subordinati ad una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio nelle loro diverse fasi. Deve essere assicurato un adeguato studio scientifico delle aree interessate;

è stabilita l'equivalenza tra risorsa archeologica e risorsa naturale, è introdotta (articolo 6) nella tutela il principio del « *polluter pays* » cioè « chi inquina paga » che tradotto nella tutela archeologica significa che chi, operando trasformazioni del territorio, rende necessaria l'attivazione di procedure di tutela archeologica si deve fare carico di tutti gli oneri che tale tutela implica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di coniugare le necessità dell'archeologia agli atti di

pianificazione del territorio, garantendo che nelle procedure ambientali così come nei provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 risulti ricompresa la valutazione di ogni aspetto legato alla tutela dei siti archeologici;

b) siano adottati gli opportuni provvedimenti per rilanciare e riqualificare la

figura professionale dell'archeologo, anche in relazione ai più ampi compiti e responsabilità affidati a tale soggetto dalla Convenzione;

c) siano assunti gli opportuni interventi normativi affinché, nell'ambito dei lavori pubblici o privati, le operazioni archeologiche siano considerate nei costi complessivi degli interventi.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione;

rilevato che tra i principi e i criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, alcuni sono strettamente connessi alle tematiche ambientali e di tutela del paesaggio e dei sistemi locali di competenza della Commissione VIII visto il grande legame che intercorre tra l'ambiente e i sistemi di mobilità e l'interesse a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile;

sottolineato che la mobilità urbana ed extraurbana costituisce certamente una fonte rilevante di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma può essere declinata in maniera più sostenibile soprattutto per effetto delle politiche di miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;

richiamata l'attenzione per i criteri di delega che prevedono l'aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso, tra l'altro, la previsione di linee di indirizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione e la costruzione di infrastrut-

ture stradali e di arredi urbani, nonché per i criteri atti a ridurre l'uso della segnaletica stradale secondo principi di semplificazione e organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza;

considerato che vari tra gli indirizzi proposti tendono a rafforzare il ruolo e la sicurezza della mobilità sostenibile, soprattutto nelle aree urbane e con particolare attenzione alle condizioni dell'utenza vulnerabile; in tal senso si rileva come particolarmente innovativo il richiamo ai concetti già in uso in altri Paesi europei relativamente alla moderazione del traffico e al concetto di spazio condiviso;

sottolineata l'esigenza di tener insieme gli obiettivi di sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori, introducendo norme relative alle strade alberate in particolare tutelando le caratteristiche e gli elementi paesaggistici e assegnando priorità alle strade storiche o di particolare pregio paesaggistico quali definite all'interno dei piani regionali di tutela del paesaggio – definizione, vincoli, protezioni, fasce di rispetto – ed alla loro corretta gestione superando l'attuale approccio, che consiste esclusivamente nel tagliare gli alberi, provocando danni paesaggistici gravi e permanenti, e studiando nuove soluzioni in cui gli alberi possano,

tra le altre cose, aumentare la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico delle strade,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il codice della strada rechi:

a) la definizione delle alberate stradali nelle fasce di pertinenza e di rispetto, tramite la loro definizione, al pari di altri elementi stradali come le banchine o gli spartitraffico;

b) la possibilità di conservazione degli alberi e delle siepi nelle fasce di pertinenza e di rispetto delle strade modulando i divieti in relazione alla categorie delle stesse;

c) deroghe alle distanze minime per realizzare opere di ingegneria naturalistica con uso di alberi e siepi per la protezione delle strade o per costruire barriere naturali antirumore e antiinquinamento al posto delle barriere artificiali;

d) obblighi di piantamento di alberi e siepi nelle aree di servizio e sosta;

e) regole precise per la corretta gestione e protezione delle alberate esistenti, anche in relazione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Aeranti-Corallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Aeranti-Corallo.
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala che in data 1° settembre 2014 è stato presentato il rapporto alla Commissione europea sui lavori del Gruppo di alto livello in merito al futuro utilizzo della banda UHF, che interviene su questioni di rilievo relative ai temi dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo.

Introduce quindi l'audizione.

Marco ROSSIGNOLI, *Coordinatore di Aeranti-Corallo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Davide CAPARINI (LNA), che svolge considerazioni riguardo ai temi trattati nella relazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il coordinatore di Aeranti-Corallo per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	61
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il deputato Elisa Mariano (PD) ha cessato di fare parte della Commissione, e che il deputato Chiara Scuvera (PD) è entrato a farne parte.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, alla IX Commissione trasporti, sul nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, degli abbinati progetti di legge (C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo) recanti delega al governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento nel suo complesso è costituito da tre articoli: l'articolo 1 prevede una delega al Governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). L'articolo poi reca la disciplina dei successivi passaggi procedurali previsti finalizzati all'adozione degli schemi dei decreti legislativi, dall'espressione del parere parlamentare da parte delle competenti commissioni permanenti fino all'adozione di un eventuale secondo parere.

L'articolo 2 reca l'enucleazione dei principi e criteri direttivi tra i quali merita segnalare quelli di cui:

alla lettera *a*), recante la riorganizzazione delle disposizioni del codice della

strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali;

alla lettera *d*), in materia di revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;

alla lettera *e*), relativa all'aggiornamento e all'ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, ed in particolare i punti 3 e 4 che dispongono rispettivamente la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

alla lettera *f*), recante il riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione, per ciascun livello di governo territoriale, di un unico strumento di programmazione, nonché criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza;

alla lettera *g-bis*), recante introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica;

alla lettera *g-ter*), recante introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico e in particolare nelle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, de-

gli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, nonché nelle altre aree demaniali o private aperte al pubblico transito e alla sosta;

alla lettera *n-bis*), recante revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida, in modo da assicurare una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) in specifiche materie quali fra le altre:

a) definizione delle caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;

c) definizione delle caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, al fine, oltre che di assicurare la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale, al fine di snellire gli adempimenti richiesti all'utente.

Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

Il comma 4 prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1.

Il comma 5, infine, prevede che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice.

L'articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3).

Conclude evidenziando che, nel merito, il Parlamento potrà esprimersi nel dettaglio delle modifiche al codice nel momento in cui il Governo procederà alla emanazione dei decreti legislativi di attuazione; per il momento l'opzione di fondo è quella di esprimere un assenso di massima, o meno, alla delega al governo e al complesso dei principi e criteri direttivi da seguire.

Marco DA VILLA (M5S), rileva che il lavoro svolto in Commissione trasporti è stato puntuale e condiviso. Peraltro, trattandosi di un provvedimento che reca una delega al governo ad intervenire nella riscrittura del codice della strada sulla

base di una serie di indicazioni di massima, ritiene che potrebbe essere opportuno che – in una fase antecedente alla scrittura dei decreti legislativi – l'esecutivo procedesse ad una consultazione pubblica, eventualmente telematica, per acquisire le opinioni degli utenti che giornalmente viaggiano sulle strade italiane, che potrebbero avere opinioni pratiche utili alla definizione di un testo efficace e attuale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ove il relatore condividesse il rilievo del collega Da Villa, questo potrebbe senz'altro essere contenuto in una specifica osservazione da inviare alla Commissione trasporti. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, svolge la relazione al posto del collega Ginefra, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni. Ricorda che l'Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall'Unione europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.

La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma Galileo, avviato ufficialmente dall'Agenzia spaziale europea e dall'Unione europea nel

2003 – ma concepito molto prima – è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (GNSS – *Global Navigation Satellite System*), sviluppato come alternativa al GPS statunitense (controllato dal Pentagono). Il sistema EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*) controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) esistenti. La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. L'UE contribuisce al finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS.

Fa presente che la materia è disciplinata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo. Il regolamento prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi.

Come riferisce la relazione illustrativa, la Norvegia è il più stretto *partner* non comunitario nella cooperazione sul programma GALILEO. Fin dai suoi inizi, Oslo ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di GALILEO in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di *governance* specifiche di GALILEO. La Norvegia è inoltre legata dall'Unione europea dall'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Ricorda in proposito che il SEE è nato il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra l'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS in italiano, EFTA in inglese) e l'Unione europea con lo scopo di permet-

tere ai paesi AELS di partecipare al Mercato Europeo Comune senza dover essere membri dell'Unione.

Passando al contenuto dell'Accordo con la Norvegia in materia di navigazione satellitare, esso si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è quello di completare le disposizioni dell'Accordo SEE e a rafforzare la cooperazione fra le due Parti con riferimento al sistema di navigazione satellitare. L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, tra i quali: Galileo, EGNOS, potenziamento, informazione classificata.

L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali: la centralità dell'Accordo SEE per la collaborazione; la libertà di prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la libertà di utilizzo dei sistemi, la stretta cooperazione nelle questioni attinenti la sicurezza del GNSS.

L'articolo 4 impegna le Parti a cooperare, nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.

L'articolo 5 specifica le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento. Con l'articolo 6, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. La Commissione europea e la Norvegia si impegnano ad adottare misure finalizzate

alla protezione e al controllo dei programmi del GNSS rispetto alle minacce alla loro sicurezza.

L'articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo.

L'articolo 8 disciplina la politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO, rinviando alla consultazione tra le parti la soluzione di problemi derivanti da eventi non previsti dalle misure adottate in base all'Accordo.

Con l'articolo 9 la Norvegia riconosce l'importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. La definizione delle modalità sono rinviate a dopo la determinazione dell'accesso al PRS.

In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

L'articolo 11 prevede la consultazione tra le Parti, su richiesta di una di esse, in merito all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo. L'articolo 12 disciplina le

modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell'Accordo. Viene precisato che i contratti stipulati in base all'Accordo rimangono validi anche in caso di estinzione o denuncia dello stesso.

Passando infine al disegno di legge di ratifica in senso stretto, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, esso consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e Norvegia relativo al sistema di navigazione satellitare, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica al disegno di legge specifica che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA). La relazione, inoltre, segnala che nel 2007, l'88 per cento delle entrate complessive dell'ESA è derivato dal contributo degli Stati membri: l'Italia, risulta tra i maggiori contribuenti, seconda solo alla Francia e alla Germania.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	66
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro (Svolgimento e conclusione)	66

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine

dei consulenti del lavoro hanno consegnato un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Vincenzo SILVESTRI, *vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro*, e Romano BENINI, *esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carlo DELL'ARINGA (PD), Davide TRIPIEDI (M5S) e Walter RIZZETTO (M5S).

Vincenzo SILVESTRI, *vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro*, e Romano BENINI, *esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro*, replicando, rendono precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	67
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del prof. Fabrizio Oleari e del prof. Enrico Garaci, già presidenti dell'ISS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
Audizione del prof. Stefano Vella, direttore del dipartimento del farmaco dell'ISS e del prof. Alberto Mantovani, direttore del reparto tossicologia alimentare e veterinaria del dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'ISS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Elisa Mariano entra a far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione del prof. Fabrizio Oleari e del prof. Enrico Garaci, già presidenti dell'ISS.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Enrico GARACI e il professor Fabrizio OLEARI, *già presidenti dell'ISS*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED) e Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

Il professor Enrico GARACI e il professor Fabrizio OLEARI, *già presidenti dell'ISS*, intervengono in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del prof. Stefano Vella, direttore del dipartimento del farmaco dell'ISS e del prof. Alberto Mantovani, direttore del reparto tossicologia alimentare e veterinaria del dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'ISS.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Stefano VELLA, *direttore del dipartimento del farmaco dell'ISS*, e il professor Alberto MANTOVANI, *direttore del reparto tossicologia alimentare e veterinaria del dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'ISS*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Anna

Margherita MIOTTO (PD), Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED) e Paola BINETTI (PI).

Il professor Stefano VELLA, *direttore del dipartimento del farmaco dell'ISS*, e il professor Alberto MANTOVANI, *direttore del reparto tossicologia alimentare e veterinaria del dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'ISS*, intervengono in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico: Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico .	69
Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito dell'esame congiunto delle risoluzioni 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo, sulle iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo	69
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00268 Bernini, su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali	69

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico: Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 13.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito dell'esame congiunto delle risoluzioni 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo, sulle iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.45.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00268 Bernini, su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Bruxelles il 22 settem-

bre 2010 tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (C. 2277).

L'Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi « misti », cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall'Unione europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.

Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri.

In particolare, il programma Galileo, avviato ufficialmente dall'Agenzia spaziale europea e dall'Unione europea nel 2003 – ma concepito molto prima – è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (GNSS – *Global Navigation Satellite System*), sviluppato come alternativa al GPS statunitense (controllato dal Pentagono). Il programma mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di naviga-

zione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il sistema, strutturato su 30 satelliti e la cui entrata in servizio è prevista per la fine del 2014, non è soggetto alle limitazioni o interruzioni tipiche di altri sistemi pensati per scopi militari ed ha potenzialità di impiego straordinarie, in quasi tutti i settori: energia, trasporti terrestri marittimi e navali, sicurezza, agricoltura, finanza. Ad agosto 2013 è iniziata la fase di sperimentazione del PRS (*Public Regulated Service*), un servizio di alta precisione pensato per fornire dati posizionamento per lo sviluppo di applicazioni sensibili, destinato ad utenti espressamente autorizzati dai governi nazionali. Belgio, Francia, Italia e Regno Unito hanno recentemente eseguito i test di acquisizione indipendente. L'Italia, è l'unico paese ad aver sviluppato un proprio ricevitore, che ha confermato durante i test la fruibilità del segnale sulla base delle specifiche fornite da ESA.

Il sistema EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*) controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) esistenti. L'Unione europea contribuisce al finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS, che comprende la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. La materia è disciplinata dal Regolamento n. 683 del 2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, che prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei

servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Viene stabilita infine la costituzione di un Comitato dei programmi GNSS europei, che assiste la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.

Come riferito nella relazione illustrativa, la Norvegia è il più stretto partner non comunitario – nella cooperazione sul programma GALILEO. Fin dai suoi inizi, Oslo ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di GALILEO in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di *governance* specifiche di GALILEO.

La Norvegia è inoltre legata dall'Unione europea dall'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il SEE è nato il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra l'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS in italiano, EFTA in inglese) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato Europeo Comune senza dover essere membri dell'Unione. I membri dell'AELS sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; la Svizzera ha rinunciato alla partecipazione al SEE, in seguito a referendum. Gli aderenti al SEE sono pertanto 31, i 28 Paesi UE e i rimanenti membri AELS.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo in materia di navigazione satellitare, segnalo che lo stesso si compone di 12 articoli. Lo scopo dell'accordo, richiamato all'articolo 1, consiste nel completamento delle disposizioni dell'Accordo SEE e nel rafforzamento della cooperazione fra le due Parti con riferimento al sistema di navigazione satellitare. L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini con-

tenuti nell'Accordo, tra i quali: Galileo, EGNOS, potenziamento, informazione classificata.

L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali: la centralità dell'Accordo SEE per la collaborazione; la libertà di prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la libertà di utilizzo dei sistemi, la stretta cooperazione nelle questioni attinenti la sicurezza del GNSS. L'articolo 4 impegna le Parti cooperare, nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT. L'articolo 5 specifica le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento. Con l'articolo 6, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. La Commissione europea e la Norvegia si impegnano ad adottare misure finalizzate alla protezione e al controllo dei programmi del GNSS rispetto alle minacce alla loro sicurezza. L'articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo. L'articolo 8 disciplina la politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO, rinviando alla consultazione tra le parti la soluzione di problemi derivanti da eventi non previsti dalle misure adottate in base all'Accordo.

Con l'articolo 9 la Norvegia riconosce l'importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. La definizione delle modalità sono rinviate a dopo la determinazione dell'accesso al PRS. In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS. L'articolo 11 prevede la consultazione tra le Parti, su richiesta di una di esse, in merito all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo. L'articolo 12, infine, disciplina le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell'Accordo. Viene precisato che i contratti stipulati in base all'Accordo rimangono validi anche in caso di estinzione o denuncia dello stesso.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica – già approvato dal Senato il 2 aprile scorso – segnala che il provvedimento consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e Norvegia relativo al sistema di navigazione satellitare, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA). Segnala che nel 2007, l'88 per cento delle entrate complessive dell'ESA è derivato dal contributo degli Stati membri. L'Italia risulta tra i maggiori contribuenti, seconda solo alla Francia e alla Germania.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ricorda innanzitutto che l'esame del disegno di legge C. 2093 – c.d. collegato ambientale – è stato avviato dalla XIV Commissione nella seduta dell'8 aprile 2014. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito il provvedimento è stato sostanzialmente modificato in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, in quanto di contenuto identico o analogo a norme già contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014.

Ritiene pertanto utile – ai fini dell'espressione del parere in sede consultiva – procedere ad una illustrazione sintetica del nuovo testo del provvedimento, come risultante dalle modifiche operate in sede referente, con riferimento ai principali ambiti in cui si articolano le disposizioni.

Un primo gruppo di disposizioni, alcune delle quali soppresse nel corso dell'esame in Commissione, riguarda le procedure di valutazione ambientale. L'articolo 4, comma 1, reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Nel corso dell'esame in Commissione, è stato aggiunto il comma 2, che modifica il punto

4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a VIA, valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione ambientale integrata (AIA), al fine di eliminare gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Durante l'esame in Commissione, è stato introdotto un nuovo articolo 5 che consente la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS) – da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti – per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

Un nuovo gruppo di disposizioni inserito nel corso dell'esame in Commissione riguarda l'energia: si tratta, in particolare, dell'articolo 8-bis, che modifica la disciplina della definizione di « sistema efficiente di utenza », e dell'articolo 8-ter, che inserisce, a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. L'articolo 12-bis, inoltre, modifica il decreto ministeriale 6 luglio 2012 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici relativamente al legno.

Una serie di disposizioni, modificate e integrate nel corso dell'esame in Commissione, riguarda il tema dei cosiddetti « acquisti verdi » e del *green public procurement*. In particolare, l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di

ecogestione e audit EMAS e una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso. Il medesimo articolo, inoltre, integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo al ciclo di vita dei prodotti, al possesso del marchio Ecolabel e alla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. L'articolo 9-bis prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. L'articolo 10 disciplina l'applicazione dei « criteri ambientali minimi » (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP), mentre l'articolo 10-bis reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici attraverso l'attribuzione di nuove funzioni all'Osservatorio dei contratti pubblici e nuove indicazioni da inserire nei bandi – tipo sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti. L'articolo 10-ter disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale e di un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste nel citato Piano, reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali « post consumo » attraverso la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati. Tali

disposizioni sono inserite nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nel corso dell'esame in Commissione, l'articolo 11 è stato anche modificato al fine di consentire, tra l'altro, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali per ridurre l'inquinamento acustico e promuovere l'attribuzione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali recuperati e riciclati nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali, nonché in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche.

Un corposo gruppo di disposizioni riguarda poi la gestione dei rifiuti. L'articolo 12-ter include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del decreto legislativo n. 75. L'articolo 12-quater consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. L'articolo 12-quinquies interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di « materiali da scavo » il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei. L'articolo 13 reca una serie di novelle all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state attribuite al Ministero ulteriori funzioni in materia di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti per le quali il Ministero si avvale di ISPRA ed è stato previsto

altresì che il personale distaccato presso il suddetto Ministero alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche possa richiedere l'inquadramento in ruolo entro il 31 dicembre 2014. È stato, altresì, previsto che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. L'articolo 13 modifica la disciplina in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. L'articolo 14 interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:

a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;

a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;

a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;

a precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.

L'articolo 14-*bis* modifica il comma 6 dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli

oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno. L'articolo 14-*ter* autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale e la possibilità di realizzazione con denuncia di inizio attività (DIA) di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali. L'articolo 14-*quater* disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici. L'articolo 14-*quinqüies* modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. L'articolo 14-*sexies* modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI. L'articolo 14-*septies* introduce l'obbligo per gli amministratori del consorzio di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'articolo 14-*octies*, aggiungendo l'articolo 232-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare con riguardo ai sistemi di raccolta, alle campagne di informazione e alle sanzioni. L'articolo 14-*nonies*, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione. L'articolo 14-*decies* detta disposizioni finalizzate ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati demandando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio. L'articolo 15-*bis* disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. L'articolo 16 detta disposizioni riguardanti i rifiuti di pile e di accumulatori e di rifiuti elettrici ed elettronici (c.d. RAEE) volte a definire una procedura per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi delle relative tariffe. L'articolo 17 modifica l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardante le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti: rispetto al testo originario del disegno di legge, che conteneva modifiche più ampie, la disposizione si limita a precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure dopo centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffidi il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente. L'articolo 18 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei

grassi vegetali ed animali esausti), mentre l'articolo 19-*bis* consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dalla normativa vigente, attuano misure di prevenzione in materia di rifiuti. L'articolo 21 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. L'articolo 29-*bis* prevede che, per finalità di riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi per lo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. L'articolo 32 modifica la disciplina concernente lo smaltimento di alcuni rifiuti speciali tra i quali aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.

Un altro gruppo di disposizioni riguarda la difesa del suolo. In tale ambito, riveste particolare importanza l'articolo 22, che detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance attraverso una modifica della disciplina delle autorità di bacino distrettuale dei distretti idrografici per finalità di razionalizzazione e riorganizzazione. Segnala che l'articolo 22 è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione precisando, tra l'altro, che alle medesime Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Segnala che, nel corso dell'esame in Commissione, è stata definita una disciplina transitoria per l'attribuzione ad accordi di programma stipulati tra Ministero dell'ambiente e regioni della determinazione della quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio « chi in-

quina paga » da destinare al finanziamento delle misure da adottare nell'ambito dei distretti idrografici in conformità alle direttive europee (comma 6). È stata, altresì, disciplinata la predisposizione del Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico (comma 9). L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite ulteriori disposizioni che modificano la categoria degli interventi di « nuova costruzione » definiti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativamente all'installazione di manufatti leggeri (quali prefabbricati e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*) e delle sanzioni da irrogare in caso di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

Un altro gruppo di disposizioni riguarda le risorse idriche, e segnatamente gli articoli 24, istitutivo del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, 24-bis, che disciplina i contratti di fiume, 25, concernente la tariffa sociale del servizio idrico integrato e 26, in materia di morosità nel servizio idrico integrato. Ulteriori norme inserite nel corso dell'esame in Commissione riguardano l'applicazione del sovracanone nei bacini imbriferi montani (articolo 26-bis), nonché l'introduzione del divieto delle tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi (cd. *fracking*).

Da ultimo, darà conto di ulteriori disposizioni non strettamente riconducibili agli ambiti precedentemente indicati, anche se vertenti o connessi alla materia ambientale. In particolare, l'articolo 1-bis integra l'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), al fine di disporre il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. L'articolo 2 è volto a garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, mentre l'articolo 2-bis destina 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. L'articolo 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, al fine tra l'altro di escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale. L'articolo 7-bis riguarda in sintesi il rilascio dei dati ambientali in formato *open data*. L'articolo 27 inserisce quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo. L'articolo 28 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello sca-

rico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-bis nell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006). L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato, mentre l'articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'articolo 33 delega il Governo all'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). L'articolo 34 è volto a disciplinare l'istituzione e la promozione delle « Oil Free Zone », ossia delle aree territoriali in cui, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, da ultimo, segnala che gli articoli 35 e 36 disciplinano rispettivamente la « strategia nazionale green communities » e l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, del « Fondo Italiano Investimenti Green Communities ». L'articolo 37, infine, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca la delega al Governo in materia di inquinamento acustico al fine di assicurare la completa

armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, fissando principi e criteri direttivi.

Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea come la valutazione del suo gruppo, inizialmente critica sul provvedimento, è ora complessivamente positiva, a seguito delle numerose modifiche apportate, che tra l'altro accolgono le proposte formulate dal M5S con riferimento al divieto di smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti (articolo 21) e con riguardo alla disciplina recante in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione (articolo 14-*quater*). Su quest'ultimo punto il suo gruppo intende presentare un ordine del giorno in Assemblea, affinché il Governo si impegni ad intervenire anche in materia di riutilizzo, consentendo una riduzione a monte dei rifiuti. Richiama altresì le disposizioni in materia di valutazione di impatto sanitario (VIS), e le norme che prevedono la pubblicazione annuale sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Osserva infine come meritino una ulteriore riflessione la disciplina in materia di *oil free zone*, che occorre valutare in una logica di sistema, e quella riguardante il conferimento dell'ecotassa in discarica.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	79
---	----

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Martedì 9 settembre 2014.

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle 12,10 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	80
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	80

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente provvisorio Mario MORGONI, indi del presidente eletto Alessandro Bratti.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MORGONI, *presidente*, comunica che in data odierna il presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Andrea Augello, in sostituzione del senatore Maurizio Sacconi, dimissionario.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Mario MORGONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori le deputate

Miriam Cominelli e Michela Rostan, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 24
Maggioranza assoluta
dei componenti: 16

Hanno ottenuto voti:

Bratti 20
Compagnone 1
Nugnes 1
Schede bianche 2

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Alessandro Bratti e lo invita ad assumere la presidenza.

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai commissari, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 24

Hanno ottenuto voti:

Vignaroli	12
Augello	7
Arrigoni	1
Nugnes	1
Schede bianche	3

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione il deputato Stefano Vignaroli e il senatore Andrea Augello.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari.

Presenti e votanti: 24

Hanno ottenuto voti:

Scalia	7
Zaratti	7
Arrigoni	5
Martelli	3
Zolezzi	1
Schede bianche	1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il senatore Francesco Scalia e il deputato Filiberto Zaratti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, invita infine i gruppi a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo presso la Commissione.

La seduta termina alle 15.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

In ricordo dell'onorevole Antonio Soda 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Vertice dell'Alleanza atlantica, tenutosi il 4 e il 5 settembre scorsi in Galles (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione*) ... 6

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari europei della *House of Commons* 8

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (*Esame e rinvio*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A 17

SEDE REFERENTE:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Governo e relativi subemendamenti</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei Relatori</i>)	24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (<i>Deliberazione</i>)	25
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (<i>Deliberazione</i>)	26
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abb., recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi (<i>Deliberazione</i>)	26
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. Emendamenti C. 2598-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	27
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	27
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	27

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	28
AVVERTENZA	28

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con</i>)	
---	--

condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con una osservazione – Parere su emendamenti)	30
ALLEGATO (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	43
AVVERTENZA	43
 VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale	47
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
AVVERTENZA	52
 VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	56
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ...	54
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	58
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Aeranti-Corallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	61
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	66
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	67
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del prof. Fabrizio Oleari e del prof. Enrico Garaci, già presidenti dell'ISS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
Audizione del prof. Stefano Vella, direttore del dipartimento del farmaco dell'ISS e del prof. Alberto Mantovani, direttore del reparto tossicologia alimentare e veterinaria del dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'ISS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico: Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico .	69
Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito dell'esame congiunto delle risoluzioni 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo, sulle iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo	69
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00268 Bernini, su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali	69

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
--	----

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Variazione nella composizione della Commissione	80
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	80

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,20



17SMC0002950